SLC - CGIL FISTel - CISL UILCOM - UIL Sindacato Lavoratori Comunicazione
Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni
Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione

Roma 20 aprile 2020

Alle Strutture Territoriali /Regionali SLC-CIGL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL

Oggetto: FIS per Covid-19 ed indennità di malattia

In data odierna abbiamo inviato alla presidenza dell'INPS (vedi allegato1) una nuova urgente richiesta di ulteriore chiarimento e completamento rispetto a quanto riportato nella circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020, comma A, relativamente alla sostituzione della indennità giornaliera di malattia con il trattamento di integrazione salariale (FIS Covid-19).

Come è noto la suddetta circolare richiama l'articolo 3, comma 7, del D.lgs n. 148/2015, "il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista" ma dimentica di richiamare le disposizioni applicative che la stessa INPS ha fornito della materia con la Circolare n. 130 del 15.09.2017 (par.2.4.1 Indennità di Malattia, vedi allegato 2 alla presente) che non permettono in caso di riduzione di orario di sostituire con il FIS le giornate di malattia mentre per la sospensione a zero ore detta regole diverse a seconda che la malattia sia insorta prima della sospensione del lavoro o durante questa.

Da parte loro, la maggior parte delle aziende del settore dei Contact Center che hanno utilizzato lo strumento FIS per Covid-19 hanno dato, per loro convenienza economica, una "miope" interpretazione della materia che non ha tenuto conto di tutta la suddetta normativa, penalizzando le retribuzioni dei lavoratori ivi compresi quelli costretti presso il proprio domicilio a causa diretta del Coronavirus.

Le scriventi Segreterie nazionali ribadiscono che l'applicazione della norma non può allo stato che essere quella richiamata dall'INPS con la Circolare n. 130/2017, salvo suoi nuovi orientamenti che sarebbero, viste le circostanze, assai discutibili e penalizzanti per i lavoratori. E per quanto ci riguarda siamo pronti a far valere in ogni sede questo nostro convincimento.

Al contempo, nelle more che la burocrazia si esprima, invitiamo le Strutture sindacali territoriali in relazioni alle azioni attuate dalle varie aziende, e così come già fatto in alcuni contesti regionali, ad **attivarsi unitariamente** e a richiedere alle competenti strutture territoriali dell'INPS specifica richiesta di chiarimento e di interpretazione in modo da poter opportunamente supportare ogni passo successivo.

Le scriventi Segreterie sono quindi a disposizione, a richiesta, per fornire ogni necessario ulteriore supporto.

Le Segreterie Nazionali
SLC-CGIL FISTEL-CISL UILCOM-UIL

All.to cs

Affiliazione ad UNI Union Network International SLC - Tel. 06-42048204 Fax 06-4824325 FISTel - Tel. 06-87979200 Fax 06-87979296 UILCOM - Tel. 06-45686880 Fax 06-85353322 SLC - CGIL Sindacato Lavoratori Comunicazione
FISTEI - CISL Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni
UILCOM - UIL Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione

Roma, 20 aprile 2020

Presidente INPS
prof. Pasquale Tridico
Sede

Egregio Presidente,

il 31 marzo u.s. Le abbiamo rivolto richiesta di parere circa l'interpretazione di quanto riportato nella circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020, comma A, relativamente alla sostituzione con il trattamento di integrazione salariale della indennità giornaliera di malattia.

A oggi nessuna risposta ci è pervenuta da parte Sua, nonostante ne avessimo sottolineato la necessità in tempi rapidi per non penalizzare le retribuzioni dei lavoratori in scadenza di pagamento. Penalizzazione che si è puntualmente verificata, avendo molte aziende del nostro settore ,con particolare riferimento a quello dei Contact Center, adottato una interpretazione a nostro avviso sbagliata della norma, coprendo con FIS periodi di malattia in contrasto con quanto previsto dalla Circolare INPS del 15.9.2017 .

Tralasciando di entrare nel merito circa i "dispacci" che girano on line che indicherebbero l'orientamento sulla materia di una vostra struttura centrale in risposta al quesito posto da una non meglio identificata organizzazione sindacale, messaggi che creano comunque grave disorientamento tra i lavoratori, ci risultano invece essere arrivate a livello di sedi territoriali dell'Istituto, risposte ad interpelli formulati in sede locale che danno ragione alla nostra interpretazione della normativa suddetta richiamandosi a quanto esplicitato dalla sopra citata Circolare.

E francamente, viste le circostanze, ogni ulteriore orientamento diverso rispetto a quello a suo tempo da voi ivi espresso, risulterebbe oggi incomprensibile.

Nonostante tali chiarimenti pervenuti a livello locale, le aziende si dichiarano indisponibili a conformare diversamente il loro comportamento in assenza di una disposizione a livello centrale.

Con la presente siamo quindi nuovamente a sollecitare un chiarimento ufficiale e definitivo dell'Istituto che lei rappresenta sulla questione che eviti ingiusti aggravi legati alla burocrazia sulle buste paga di Lavoratori di settori produttivi definiti "essenziali" già tanto duramente provati in queste settimane.

In attesa di urgente riscontro, distinti saluti

Le Segreterie Nazionali
SLC-CGIL FISTEL-CISL UILCOM-UIL

SLC

FISTel

UILCOM -

Tel. 06-42048212 Fax 06-4824325 Tel. 06-87979200 Fax 06-87979296

Tel. 06-45686880 Fax 06-85353322

CIRCOLARE 130 del 15.9.2019 INPS Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

Fondo di integrazione salariale. Criteri di esame delle domande di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale. D.M. n. 94033/2016: criteri per l'approvazione dei programmi di riorganizzazione e crisi aziendale e per l'approvazione dell'assegno di solidarietà. Chiarimenti vari in merito all'assegno ordinario ed all'assegno di solidarietà.

2.4.1 Indennità di malattia

In caso di sospensione a zero ore è necessario distinguere l'ipotesi in cui la malattia sia insorta durante il periodo di sospensione dall'ipotesi in cui la malattia sia precedente l'inizio della sospensione (cfr. circ. n. 82/2009).

Nel primo caso la malattia non è indennizzabile, pertanto il lavoratore continuerà a percepire l'assegno ordinario e non dovrà comunicare lo stato di malattia, in quanto non vi è l'obbligo di prestazione dell'attività lavorativa.

Nell'ipotesi in cui lo stato di malattia sia precedente l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa si possono verificare due casi:

- 1) se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia beneficerà delle prestazioni garantite dal FIS dalla data di inizio delle stesse;
- 2) se non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.

In caso di riduzione di orario l'assegno ordinario non è dovuto, in alcun caso, per le giornate di malattia, indipendentemente dall'indennizzabilità di queste ultime (circ. 50943 GS/25 del 8.2.1973).